

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 425 del 23 dicembre 2019

Concessione Idraulica - Comune di Canda e Castelguglielmo (RO) - per attraversamento del ponte sulla strada provinciale SP12 con un cavo per la fibra ottica posto all'interno di un cavidotto esistente lungo la sommità dx e sx del fiume Canalbianco. (Pratica n° CB_AT00165) Ditta OPEN FIBER S.P.A. Nuova Concessione

[Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, per anni 10 alla Ditta OPEN FIBER S.P.A. la concessione di cui all'oggetto.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 29.07.2019 prot. n. 337679; Parere della C.T.R.D. del 19.09.2019 voto n. 68 Parere tecnico dell'Ufficio OO.II. fiume Canalbianco del 02.10.2019; Disciplinare n. 5056 del 22.11.2019

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 29.07.2019 con la quale la Ditta OPEN FIBER S.P.A. (omissis), ha chiesto una Concessione Idraulica - Comune di Canda e Castelguglielmo (RO) - per attraversamento del ponte sulla strada provinciale SP12 con un cavo per la fibra ottica posto all'interno di un cavidotto esistente lungo la sommità dx e sx del fiume Canalbianco;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. Rovigo con voto n. 68 nell'adunanza del 19.09.2019;

VISTA la scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco in data 02.10.2019;

VISTO che in data 22.11.2019 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il Comune dovrà attenersi ;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904 ;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;

VISTA la D.G.R. n. 869 del 19.06.2019 di riorganizzazione delle strutture regionali;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 308 del 02.09.2019 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo ad oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. 54/2012, art. 18";

decreta

1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede alla Ditta OPEN FIBER S.P.A. (omissis), la Concessione Idraulica - Comune di Canda e Castelguglielmo (RO) - per attraversamento del ponte sulla strada provinciale SP12 con un cavo per la fibra ottica posto all'interno di un cavidotto esistente lungo la sommità dx e sx del fiume Canalbianco, con le modalità stabilite nel disciplinare del 22.11.2019 iscritto al n. 5056 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.

2 - La concessione ha la durata di anni 10 con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.

3 - Ai sensi del comma 4 bis dell'articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 inserito con L.R. n. 43 del 14/12/2018 art. 10, il canone annuo 2019 è stabilito in Euro 213,32 (duecentotredici/32) e sarà aggiornato annualmente in base all'indice ISTAT per la durata del rapporto concessorio di cui al presente atto. Tuttavia, in pendenza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma IV-sexies della L.R. 11/2001, aggiunto dall'art. 10, comma 1 della L.R. 43/2018, sollevata con Ordinanza del TAR Veneto n. 00723/2019, l'Amministrazione concedente accorda il differimento del pagamento del canone pur ritenendo comunque perfezionata la relativa obbligazione, avente titolo nell'occupazione del sedime demaniale, fino a definizione della questione stessa. In caso di esito del giudizio favorevole alla Regione, il concessionario dovrà provvedere all'immediata corresponsione dei canoni dovuti indicizzati, oltre a interessi; in caso contrario, nessun canone sarà dovuto, fatte salve eventuali sopravvenute modifiche normative.

4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.

5 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

6 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Marco Puiatti